

LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, ed in particolare l'articolo 39 (Compiti delle regioni);
- Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare, l'articolo 3 (Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- Vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del Piano socio-sanitario della Valle d'Aosta 2002-2004” e successive modificazioni ed in particolare il paragrafo “Disabili” del capitolo “L'integrazione socio-sanitaria” e l'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 10.1 che assegna alla Giunta regionale le funzioni e competenze in materia di servizi sociali;
- Vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale per il triennio 2006-2008” che, rispetto ai principi ispiratori del precedente Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004, si pone in termini di continuità ed in particolare l'obiettivo 23 “Sviluppare gli interventi tesi a contrastare le situazioni di bisogno sociale, con particolare attenzione alla disabilità e alla non autosufficienza”;
- Vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 “Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità” ed in particolare l'articolo 4 che prevede che il coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilità sia affidato al Gruppo interistituzionale sulla disabilità composto dai seguenti soggetti pubblici e privati: Regione, enti locali, Azienda USL, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, istituzioni del privato sociale e organizzazioni sindacali;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. 14/2008, spetta al Gruppo interistituzionale sulla disabilità:
 1. elaborare linee politiche condivise sul percorso di inclusione delle persone con disabilità;
 2. coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi monitorandone e valutandone l'applicazione;
 3. garantire l'integrazione tra le modalità operative dei soggetti responsabili dell'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con disabilità;
 4. curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione di rapporti periodici;
 5. definire le caratteristiche organizzative e operative per la realizzazione di una rete informativa regionale sulla disabilità;
- Considerato che, ai sensi della succitata l.r. 18 aprile 2008, n. 14, comma 2, le funzioni inerenti al coordinamento per la tutela delle persone con disabilità fanno capo alla struttura regionale competente in materia di disabilità;
- Considerato che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25 luglio 2008, le competenze del Servizio disabili sono, tra le altre, quelle di coordinare la promozione delle iniziative di integrazione sociale dei disabili;

- Considerato che il funzionamento del Gruppo interistituzionale sulla disabilità appare condizione fondamentale per l'applicazione del nuovo assetto normativo introdotto dalla sopraccitata legge regionale 18 aprile 2008, n. 14;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1245 in data 22 aprile 2005 "Approvazione della costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale concernente le politiche regionali in materia di disabilità";
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2199 in data 8 agosto 2008, concernente la variazione di bilancio in applicazione della legge regionale n. 14 in data 18 aprile 2008, recante "Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità";
- Richiamato l'obiettivo 172202 "Gestione degli interventi per lo sviluppo e l'integrazione sociale delle persone disabili";
- Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio disabili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare la costituzione del Gruppo interistituzionale sulla disabilità ai sensi della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 "Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità" e le relative modalità operative, allegate alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante, determinandone come segue la composizione:
 - dirigente della Struttura regionale competente in materia di disabilità - coordinatore del gruppo;
 - rappresentante dell'Assessorato istruzione e cultura designato dall'Assessore competente;
 - rappresentante dell'Assessorato competente in materia di politiche del lavoro designato dall'Assessore competente;
 - rappresentante dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti designato dall'Assessore competente;
 - rappresentante dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica designato dall'Assessore competente;
 - Direttore generale dell'Azienda USL;
 - Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL);
 - un rappresentante delle associazioni impegnate in tema di disabilità;

2. di stabilire che per ogni componente del Gruppo interistituzionale sulla disabilità venga designato dall'Assessore competente anche un membro supplente;
3. di dare atto che le funzioni inerenti al coordinamento del Gruppo interistituzionale sulla disabilità fanno capo al Servizio disabili della Direzione politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
4. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1245 in data 22 aprile 2005;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

PD/

Modalità operative del Gruppo interistituzionale sulla disabilità

Premessa

Il Gruppo Interistituzionale sulla disabilità, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1245 in data 22 aprile 2005, ha lavorato in questi anni con l'obiettivo di elaborare delle linee politiche condivise sul percorso di inclusione delle persone disabili e di mettere a punto una possibile organizzazione globale delle azioni specifiche, riferita ai diversi livelli istituzionali coinvolti nella realizzazione del percorso di vita di ciascuna persona disabile. All'interno del gruppo di lavoro i diversi livelli istituzionali hanno individuato e affrontato alcuni argomenti ritenuti prioritari, tra questi la "realizzazione" di una legge quadro regionale che permettesse un "riordino normativo" resosi necessario alla luce delle modifiche intervenute in seguito alla pubblicazione, nel 2001, del documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità "Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)".

Tale documento ha sancito il passaggio da un approccio focalizzato sulla disabilità come menomazione alla considerazione della disabilità come svantaggio sociale (handicap) susseguente alla menomazione, per giungere infine ad una nuova concezione della disabilità, quella appunto fondata sulla classificazione ICF approvata dall'OMS.

La disabilità viene definita come una condizione della vita, alla luce del valore centrale della persona umana, delle sue attività e delle sue possibilità di partecipazione attiva alla vita sociale.

Tutto ciò premesso, e sulla base dell'esperienza acquisita, la legge regionale "Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone disabili" prevede, all'art. 4, che il Coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone disabili è affidato al Gruppo interistituzionale sulla disabilità, di cui definisce i compiti:

- a) elaborare linee politiche condivise sul percorso di inclusione delle persone con disabilità;
- b) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;

- c) garantire l'integrazione tra le modalità operative dei soggetti responsabili dell'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con disabilità;
- d) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione di rapporti periodici;
- e) definire le caratteristiche organizzative ed operative per la realizzazione di una rete informativa regionale sulla disabilità.

Obiettivi

Il Gruppo interistituzionale sulla disabilità si occuperà di:

- a) individuare azioni idonee a raccordare operativamente le istituzioni e gli enti pubblici e privati che forniscono servizi in materia di disabilità, che dovranno essere preventivamente condivise con il livello decisionale e di indirizzo per essere rese esecutive;
- b) promuovere iniziative e progetti, da realizzare anche su proposta degli enti locali, volti a prevenire l'isolamento e a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, da individuare con riferimento ai bisogni specifici legati ad ogni tappa della vita, ovvero:
 - 1. prima infanzia (0-3 anni);
 - 2. percorso scolastico (3-14/16 anni);
 - 3. orientamento scolastico e professionale (14-18 anni);
 - 4. inserimento lavorativo e servizi occupazionali e assistenziali (oltre i 18 anni);
 - 5. età adulta;
 - 6. Dopo di noi (per coloro che non possono più contare su un'assistenza familiare di riferimento);
- c) monitorare e valutare l'impatto sul territorio delle azioni già avviate;
- d) valutare periodicamente il grado di attuazione della rete informativa regionale sulla disabilità di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 "Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità";
- e) provvedere alla raccolta dei dati e delle informazioni disponibili al fine di redigere una relazione annuale di verifica della situazione regionale e territoriale degli interventi relativi all'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone disabili, con l'obiettivo di supportare adeguatamente la programmazione futura;

- f) raccogliere ed esaminare i progetti volti a individuare, sperimentare ed acquisire le tecnologie assistive e dell'informazione e della comunicazione per aumentare il livello di autonomia delle persone disabili;
- g) esaminare la relazione annuale trasmessa dalla struttura regionale competente in materia di disabilità sull'andamento del fenomeno, con particolare attenzione a perseguire la continuità assistenziale;
- h) favorire la realizzazione di percorsi di formazione integrata tra gli operatori;
- i) stabilire annualmente ogni altra modalità di lavoro e di collaborazione con tutte le istituzioni, gli enti pubblici e privati coinvolti in qualsiasi percorso di inclusione delle persone disabili;
- j) effettuare, d'intesa con il Presidente del Forum Disabilità, la ricognizione delle associazioni delle persone con disabilità e delle organizzazioni sociali presenti e attive sul territorio al fine di favorirne il coinvolgimento collaborativo nelle iniziative progettate.

Composizione

Il Gruppo interistituzionale sulla disabilità, organo di regia generale complessiva e parte decisionale e di indirizzo, risulta così composto:

- dirigente della Struttura regionale competente in materia di disabilità - coordinatore del gruppo;
- rappresentante dell'Assessorato istruzione e cultura designato dall'Assessore competente;
- rappresentante dell'Assessorato competente in materia di politiche del lavoro designato dall'Assessore competente;
- rappresentante dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti designato dall'Assessore competente;
- rappresentante dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica designato dall'Assessore competente;
- Direttore generale dell'Azienda USL;
- Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL);
- un rappresentante delle associazioni impegnate in tema di disabilità;

A seconda delle esigenze scaturenti dai temi trattati potranno essere coinvolti, senza aggravio di spesa, i referenti tecnici e politici ed i rappresentanti delle famiglie e degli enti operanti sul territorio il cui contributo sarà giudicato più appropriato dai membri del Gruppo interistituzionale.

Il Gruppo interistituzionale sulla disabilità potrà essere eventualmente integrato, in caso di comprovata necessità, da uno o più esperti di settore, secondo le modalità previste dalla l.r. 18/1998.

All'atto della nomina del membro effettivo da parte dell'Assessorato di appartenenza verrà individuato, dall'Assessore competente, anche un membro supplente per i casi di assenza o impedimento del primo.

Modalità operative

Il Gruppo interistituzionale sulla disabilità è convocato mediante comunicazione scritta del dirigente della Struttura regionale competente in materia di disabilità (coordinatore del gruppo o suo delegato) almeno due volte all'anno.

Le funzioni di segreteria del Gruppo interistituzionale sulla disabilità, nonché la verbalizzazione degli incontri, faranno capo al Servizio disabili.

I verbali degli incontri del Gruppo interistituzionale sulla disabilità saranno trasmessi ai suoi componenti, per via telematica, a cura del Servizio disabili.

Eventuali ulteriori modalità inerenti al funzionamento del Gruppo interistituzionale sulla disabilità verranno deliberate in sede di prima riunione del Gruppo medesimo.